

**DAL PIAZ E ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE**

Via Sant'Agostino, 12 - 10122 Torino  
Tel. +39 011 4366646 - Fax +39 011 4367120  
info@studiolegaledalpia.it - www.studiolegaledalpia.it

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA –**

**Ricorrono**

**LEGAMBIENTE – ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA**

**NAZIONALE**, Onlus, corrente in Roma, Via Salaria n. 403, in persona del Presidente di LEGAMBIENTE PIEMONTE e legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Vanda BONARDO, come da procura a margine del presente atto;

**FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA** Torino, Onlus, corrente in Torino, Via Pastrengo n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Emilio DELMASTRO, come da procura speciale a margine del presente atto;

**LEGAMBIENTE DEL VERCELLESE**, corrente in Vercelli, via Galileo Ferraris, 73, in persona del legale rappresentante, sig. Gian Pier Battista GODIO, come da procura speciale a margine del presente atto;

**ASSOCIAZIONE PRO NATURA DEL VERCELLESE**, corrente in Saluggia, Via Roma, 18, in persona del legale rappresentante, sig.ra Rossana VALLINO, come da procura speciale a margine del presente atto;

**COGNASSO Fausto**, residente in Trino (VC), Via Riccardo Lombardi n. 7, come da procura speciale a margine del presente atto;

**DE GASPERI Giuliana**, residente a Trino (VC), Str. per Vercelli n.

**PROCURA SPECIALE**

Io sottoscritta Vanda BONARDO, quale Presidente legale rappresentante pro-tempore di LEGAMBIENTE – ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA NAZIONALE, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio avanti il T.A.R. Lazio, per l'annullamento del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Mare n. 00001733/2008 in data 24-12-2008, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge, sia congiuntamente che disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere il Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ e l'Avv. Chiara SERVETTI del Foro di Torino e l'Avv. Mario CONTALDI del Foro di Roma; ed eleggo domicilio presso lo studio dell'ultimo, in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63.  
Torino, li 25 marzo 2009

Per autentica:

450, come da procura speciale a margine del presente atto;

**MORICONI Enrico**, in qualità di Consigliere Regionale del Gruppo **“Ecologisti Uniti a Sinistra – Sinistra Europea”**, come da procura speciale a margine del presente atto;

**COMELLA Pier Giorgio**, in qualità di Consigliere Regionale del Gruppo **“Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”**, come da procura speciale a margine del presente atto;

**DEAMBROGIO Alberto**, in qualità di Consigliere Regionale del Gruppo **“Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea”**, come da procura speciale a margine del presente atto;

**LORINI Umberto**, residente in Saluggia (VC), Via Rampella n. 34, come da procura speciale a margine del presente atto;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Claudio DAL PIAZ e dall'avv. Chiara SERVETTI del Foro di Torino e dall'avv. Mario CONTALDI del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63,

### **per l'annullamento**

del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. DSA – DEC – 2008 – 00001733, in data 24-12-2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 in data 27-1-2009, con il quale è stato espresso *“giudizio FAVOREVOLE di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla Società SOGIN s.p.a., con*

### **PROCURA SPECIALE**

Noi sottoscritti Emilio DELMASTRO, quale legale rappresentante pro-tempore della FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA TORINO, e Gian Pier Battista GODIO, quale legale rappresentante della LEGAMBIENTE DEL VERCELLESE, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio avanti il T.A.R. Lazio, per l'annullamento del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Mare n. 00001733/2008 in data 24-12-2008, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge, sia congiuntamente che disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunziare, conciliare e transigere il Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ e l'Avv. Chiara SERVETTI del Foro di Torino e l'Avv. Mario CONTALDI del Foro di Roma; ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell'ultimo, in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63.  
Torino, li 25 marzo 2009

Per autentica:

*sede legale in Roma, Via Torino 6, inerente il progetto per la disattivazione accelerata ed il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Trino Vercellese*" vincolato al rispetto di una serie di condizioni e prescrizioni indicate nel decreto stesso;

**nonché per l'annullamento**

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali, occorrendo, il parere favorevole con prescrizioni n. 72, espresso nella seduta del 20-6-2008, dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché per l'annullamento di tutti gli altri atti allo stato non noti ed in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso, tra i quali, occorrendo, lo studio di impatto ambientale (SIA), i chiarimenti e le controdeduzioni presentate da SOGIN s.p.a. e non resi pubblici citate nelle premesse del provvedimento impugnato ed allo stato non noti, nonché gli eventuali ulteriori atti istruttori non noti.

**FATTO**

A seguito del referendum del 1987 e della deliberazione CIPE del 1990 di annullamento del programma energetico nucleare in Italia si è avuta la chiusura definitiva delle quattro centrali nucleari (Trino Vercellese, Caorso, Latina e Garigliano) e degli impianti di fabbricazione e riprocessamento del combustibile ad esse collegate.

**PROCURA SPECIALE**

Io sottoscritta Rossana VALLINO, quale legale rappresentante pro-tempore della ASSOCIAZIONE PRO NATURA DEL VERCELLESE, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio avanti il T.A.R. Lazio, per l'annullamento del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Mare n. 00001733/2008 in data 24-12-2008, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge, sia congiuntamente che disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere il Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ e l'Avv. Chiara SERVETTI del Foro di Torino e l'Avv. Mario CONTALDI del Foro di Roma; ed eleggo domicilio presso lo studio dell'ultimo, in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63.  
Torino, li 25 marzo 2009

Per autentica:

In particolare, in data 26-7-1990, il CIPE ha deliberato la chiusura definitiva dell'impianto nucleare di Trino Vercellese, dando mandato all'ENEL s.p.a. di eseguire le operazioni necessarie a portare l'impianto alle condizioni di "custodia protettiva passiva" e di predisporre il piano di decommissioning.

Nel 1999 all'ENEL s.p.a. è subentrata la SOGIN s.p.a., la quale, in conformità al quadro normativo nazionale, è stata chiamata ad attuare il decommissioning o smantellamento della ex centrale nucleare di Trino Vercellese mediante un procedimento che, secondo quanto previsto dal D.M. 2-12-2004, prevede *"la disattivazione accelerata di tutte le centrali e altri reattori nucleari, e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare dimessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo e i tempi sono condizionati dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi"*.

In data 4-9-2003, quindi, la SOGIN s.p.a. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale rispetto al progetto *"Impianto nucleare di Trino (VC) .- Attività di decommissioning. Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito"*.

In realtà, il progetto presentato da SOGIN s.p.a., quale valutato in sede istruttoria dalla Commissione Tecnica, e sul quale è

#### **PROCURA SPECIALE**

Noi sottoscritti COGNASSO Fausto e DE GASPERI Giuliana, residenti in Trino (VC), deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio avanti il T.A.R. Lazio, per l'annullamento del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Mare n. 00001733/2008 in data 24-12-2008, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge, sia congiuntamente che disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere il Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ e l'Avv. Chiara SERVETTI del Foro di Torino e l'Avv. Mario CONTALDI del Foro di Roma; ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell'ultimo, in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63. Torino, li 25 marzo 2009

Per autentica:

stato espresso parere positivo di compatibilità ambientale, non risulta affatto essere un progetto il cui risultato finale è quello del rilascio incondizionato del sito privo di vincoli di natura radiologica, né tantomeno un progetto che prevede la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, segnatamente di III<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> categoria con le modalità e le garanzie previste dalla normativa vigente.

E ciò nonostante che, come detto, il progetto presentato da SOGIN s.p.a. risulti formalmente denominato *“Impianto nucleare di Trino (VC) – Attività di decommissioning. Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito”*.

Infatti, segnatamente da quanto di evince dal parere espresso dalla Commissione Tecnica più volte citato, risulta essere stato approvato il progetto di SOGIN s.p.a. (c.d. ipotesi 3), così descritto *“Istanza – SIA con indisponibilità del Deposito Nazionale (ossia quella che prevede la possibilità di effettuare il decommissioning così come pianificato nell’Istanza e considerato nel SIA, anche senza la disponibilità del Deposito Nazionale al 1 gennaio 2009, usando volumetrie esistenti per lo stoccaggio intermedio temporaneo e rinviandone esclusivamente lo smaltimento definitivo)”*.

In particolare, il progetto approvato in sede di VIA prevede lo smantellamento progressivo dell’impianto, ivi compresa l’isola nucleare, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti provenienti dall’attività di smantellamento e, stante la indisponibilità del

#### **PROCURA SPECIALE**

Noi sottoscritti MORICONI Enrico, in qualità di Consigliere Regionale “Ecologisti Uniti a Sinistra-Sinistra Europea” e COMELLA Pier Giorgio, in qualità di Consigliere Regionale “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio avanti il T.A.R. Lazio, per l’annullamento del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela e del Mare n. 000001733 in data 24-12-2008, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge, sia congiuntamente che disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere il Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ e l’Avv. Chiara SERVETTI del Foro di Torino e l’Avv. Mario CONTALDI del Foro di Roma; ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell’ultimo, in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63. Torino, li 25 marzo 2009

Per autentica:

Deposito Nucleare alla data dal 1-1-2009, la realizzazione, con volumetrie esistenti, di un deposito temporaneo, rappresentato dagli esistenti edifici (deposito e 2 deposito 2) (vedi pag. 12 e ss. parere Commissione Tecnica).

In tal modo, i rifiuti radioattivi permangono in sito, che diviene il deposito di sé stesso, sia pure in via provvisoria ovvero in attesa della individuazione e realizzazione del cosiddetto Deposito Nazionale.

A riprova di ciò, ovvero del fatto che la soluzione prospettata da SOGIN s.p.a. ed approvata in sede di VIA, non determina affatto il sia pure dichiarato ripristino del sito ovvero il rilascio dello stesso privo di vincoli di natura radiologica, va evidenziato come, relativamente al recupero o ripristino ambientale del sito, il progetto SOGIN preveda ben n. 3 alternative (*Ipotesi A – rilascio del Sito privo di vincoli radiologici ed eliminazione degli edifici; Ipotesi B – rilascio del sito privo di vincoli radiologici, eliminazione degli edifici e rimozione del rilevato sino a quota golena, con ripristino dell'alveo in coerenza con il sistema arginale attuale; Ipotesi C - rilascio del sito privo di vincoli radiologici con presenza di edifici, che potrebbero essere riutilizzati anche prima del rilascio finale del sito, fatti salvi i vincoli tecnico-gestionale ed autorizzativi dell'esercizio dei depositi*).

Tuttavia, in sede istruttoria, pur giudicando in linea ipotetica ed astratta migliore l'ipotesi A (quella che prevede la

#### PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto DEAMBROGIO Alberto, in qualità di Consigliere Regionale "Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea", delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio avanti il T.A.R. Lazio, per l'annullamento del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Mare n. 00001733/2008 in data 24-12-2008, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge, sia congiuntamente che disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere il Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ e l'Avv. Chiara SERVETTI del Foro di Torino e l'Avv. Mario CONTALDI del Foro di Roma; ed eleggo domicilio presso lo studio dell'ultimo, in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63. Torino, li 25 marzo 2009

Per autentica:

eliminazione degli edifici), in quanto ritenuta l'ipotesi presentante le minori criticità, tuttavia, la Commissione Tecnica ha rimandato ogni decisione sull'argomento *“valutato che comunque l'eventuale riutilizzo degli edifici dovrà essere individuato e pianificato da Sogin, in coerenza con gli indirizzi in materia che risulteranno al momento del rilascio del Sito senza vincoli radiologici, nonché in conformità con gli strumenti di pianificazione e programmazione allora vigenti”*.

Poiché non risulta adottata alcuna concreta soluzione in ordine al recupero ambientale del sito, non appare assolutamente chiaro né tantomeno definito lo stato finale del sito.

In particolare, non vi sono garanzie né impegni di sorta in ordine al fatto che lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi dell'ex centrale nucleare nei depositi 1 e 2 avvenga effettivamente in via provvisoria e che, una volta (non si sa quando) effettivamente trasferiti i rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale (che avrebbe già dovuto essere individuato al 1-1-2009), tali depositi vengano effettivamente smantellati al fine del rilascio del sito senza vincoli radiologici.

La soluzione progettuale approvata, infatti, per un verso, prevede lo smantellamento progressivo dell'impianto con la conservazione in sito dei rifiuti radioattivi mediante l'utilizzo dei depositi n. 1 e n. 2 (che costituiscono nuovi depositi realizzati all'interno di edifici già esistenti), in attesa di un trasferimento degli stessi presso il Deposito Nazionale (ad oggi inesistente), e, per altro verso, non

#### **PROCURA SPECIALE**

Io sottoscritto LORINI Umberto, residente a Saluggia (VC), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio avanti il T.A.R. Lazio, per l'annullamento del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Mare n. 00001733/2008 in data 24-12-2008, in ogni sua fase e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge, sia congiuntamente che disgiuntamente, ivi compreso, occorrendo, quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, conciliare e transigere il Prof. Avv. Claudio DAL PIAZ e l'Avv. Chiara SERVETTI del Foro di Torino e l'Avv. Mario CONTALDI del Foro di Roma; ed eleggo domicilio presso lo studio dell'ultimo, in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63.  
Torino, li 25 marzo 2009

Per autentica:

disciplina in alcun modo la sorte di tali edifici al fine dell'attuazione dell'ultima fase del decommissioning, fase che dovrebbe concludersi con il rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica.

In altri termini, il progetto SOGIN, che pure ha ottenuto la valutazione positiva di compatibilità ambientale, prevedendo lo smantellamento dell'impianto nucleare in assenza della individuazione e realizzazione del Deposito Nazionale di cui alla Legge n. 368/2003, si limita a prevedere lo stoccaggio sine die dei rifiuti radioattivi nei nuovi depositi n. 1 e n. 2 realizzati all'interno di edifici già esistenti, individuati senza la procedura prevista per il Deposito nazionale, come previsto dalla normativa vigente, e senza prevedere affatto il rilascio incondizionato del sito ove sorgeva l'impianto, così come peraltro previsto dalla normativa vigente.

E' evidente altresì la contraddittorietà dell'attività istruttoria svolta, atteso che la stessa Commissione Tecnica, che pure ha approvato lo stoccaggio a tempo indeterminato dei rifiuti radioattivi nei depositi n. 1 e n. 2 di Trino Vercellese, ha, tuttavia, ribadito, sempre con riguardo al sito ove sorge l'ex centrale, che *“in ogni caso la presenza del vincolo imprescindibile della non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo, come sottolineato da determinazioni di soggetti pubblici locali e centrali, che conferma, rafforzandolo, l'obiettivo finale di rilascio del sito medesimo privo di qualsiasi vincolo radiologico”*. (pagg. 47 e 48 parere cit.).

E' evidente, pertanto, come il parere positivo di compatibilità ambientale risulti gravemente contraddittorio e viziato, nonché in palese contrasto con la normativa nazionale vigente, in quanto tende surrettiziamente a rinviare sine die il trasferimento dei rifiuti radioattivi presso il Deposito Nazionale e, quindi, a rendere definitiva una situazione provvisoria, già di per sé, contra legem, atteso che i depositi provvisori non sono stati correttamente individuati in base alla procedura prevista dalla normativa vigente.

Non ha, infatti, senso alcuno procedere allo smantellamento in via accelerata dell'impianto nucleare, che non versa allo stato in condizioni di pericolosità e per il quale non vi è urgenza di provvedere, dal momento che tale smantellamento presuppone l'attivazione del cosiddetto Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

Infatti, la realizzazione del "Deposito nazionale", prevista dall'art. 1 della Legge n. 368/2003, deve avvenire sempre ad opera della SOGIN s.p.a., previa individuazione del sito da parte di un apposito Commissario straordinario (che non è il Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari), sentita la Commissione di cui all'art. 2 e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 D.Lvo n. 281/1997, e, in difetto di accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alla società SOGIN s.p.a. spetta altresì la successiva gestione della Depositeria nazionale, che è destinata ad ospitare rifiuti

radioattivi di 3<sup>a</sup> categoria.

Peraltro, stante quanto previsto dalla Legge n. 239/2004 ed il richiamo contenuto dall'art. 2, 2° comma, della Legge n. 368/2003, alle disposizioni di cui all'art. 1, 1° e 2° comma, della medesima legge, anche ai rifiuti radioattivi di 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> categoria si applicano le disposizioni relative alla Depositeria Nazionale.

Ne consegue che anche per tali tipologie di rifiuti è prevista la definitiva collocazione presso la Depositeria nazionale, che avrebbe dovuto essere operativa entro il 31-12-2008.

Il progetto presentato dalla SOGIN s.p.a. ed oggetto di procedura di VIA non risulta, pertanto, conforme al quadro normativo nazionale sopradescritto.

La valutazione di impatto ambientale risulta, inoltre, gravemente carente sotto ulteriori svariati profili, oltre che non rispettosa della normativa vigente e dei vincoli urbanistici, edilizi ed ambientali esistenti sull'area interessata alla realizzazione dell'impianto.

Inoltre, il sito di Trino Vercellese, per le sue caratteristiche geografiche ed idrogeologiche, come riconosciuto dalla stessa Commissione Tecnica, non è assolutamente e chiaramente un sito idoneo per lo stoccaggio in via definitiva di tali rifiuti radioattivi.

Il Decreto ministeriale di rilascio della VIA e tutti gli atti del procedimento meglio indicati in epigrafe debbono ritenersi illegittimi per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**I. Violazione di legge e/o erronea interpretazione in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 368/2003; violazione e/o erronea interpretazione in relazione all'art. 1, commi da 98 a 106 della Legge n. 239/2004; violazione di legge e/o erronea interpretazione in relazione all'art. 6 della Legge n. 349/1986; violazione di legge e/o erronea interpretazione in relazione agli artt. 7 e 55 del D.Lvo n. 230/1995; violazione del D.M. in data 2-12-2004 del Ministro delle Attività Produttive; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990); sviamento.**

I. Il progetto presentato da SOGIN s.p.a. ed approvato in sede di procedura di VIA non può ritenersi conforme ai dettami ed alle prescrizioni della normativa vigente sotto svariati aspetti e profili e, conseguentemente, è viziato il provvedimento che ha concesso la VIA.

I. 1. A seguito del referendum del 1987, che ha sancito la fine dei programmi nucleari in Italia, la deliberazione CIPE in data 26-7-1990 ha imposto la chiusura della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la conseguente disattivazione della stessa ad opera di ENEL s.p.a., cui è subentrata SOGIN s.p.a.

La legislazione vigente, D.Lvo n. 230/1995, di

attuazione delle direttive EURATOM, all'art. 7, lett. p), prevede che per disattivazione degli impianti nucleari si intende: l'”*insieme alle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica*”.

La Legge n. 368/2003, all'art. 1, 1° comma, ha previsto l'istituzione di un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

In particolare, la norma citata dispone che: “La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari (...) è effettuata, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato”.

Il sito ove realizzare il Deposito nazionale, sempre secondo quanto previsto dall'art. 1, 1° comma, della Legge n. 368/2003, “è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario Straordinario di

*cui all'art. 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo art. 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".*

L'art. 3, 1° comma, della Legge n. 368/2003 ribadisce, inoltre, che *"Nel Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato".*

Inoltre, l'art. 3, comma 1 bis, della Legge n. 368/2003 prevede che: *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN spa, alla messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo".*

Ne consegue che, in base a quanto disposto dal predetto art. 3 comma 1 bis della L. n. 368/2003, la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi anche di I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> (ovvero di minore intensità radioattiva rispetto a quelli di III<sup>^</sup> categoria) è assoggettato alle

stesse disposizioni previste per i rifiuti di III ^ categoria.

Quindi, anche i depositi destinati allo stoccaggio dei rifiuti di II^ e III^ categoria debbono essere necessariamente assoggettati alle stesse identiche procedure previste dalla Legge n. 368/2003 (commi 1 e 2) per la individuazione del Deposito nazionale (individuazione del sito da parte del Commissario straordinario o con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; attuazione dell'intervento da parte di un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Lo stesso stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III^, II^ e I^ categoria avviene presso strutture o depositi individuati con le procedure previste dall'art. 3, comma 1 bis, Legge n. 368/2003 ovvero in depositi individuati con le stesse procedure previste per il Deposito nazionale.

In tal senso, infatti, dispone la Legge n. 239/2004, dettante norme sul *“Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, quale integrata e modificata dalla Legge Finanziaria n. 296/2006.

La Legge n. 239/2004, all'art. 1, comma 99, infatti, statuisce che: *“La Società gestione impianti nucleari (SOGIN s.pa.) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio*

*provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate nell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368".*

Il progetto di decommissioning presentato da SOGIN e che ha ottenuto la VIA ministeriale non può ritenersi conforme a tale quadro normativo.

Infatti, lo smantellamento della centrale nucleare in progetto prevede la collocazione dei rifiuti radioattivi (di III<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e I<sup>^</sup> categoria) in nuovi depositi realizzati all'interno di edifici già esistenti a tempo indeterminato, senza, peraltro, che tali depositi siano stati previamente individuati con la procedura prevista dalla Legge n. 368/2003 e dalla Legge n. 239/2004, che, come detto, è la stessa prevista per il Deposito nazionale.

Segnatamente, il progetto approvato prevede l'utilizzo di depositi o locali (vedi il locale turbine) per lo stoccaggio provvisorio anche di rifiuti di III<sup>^</sup> categoria (ovvero altamente radioattivi) o di II<sup>^</sup> categoria, senza che tali depositi siano stati previamente individuati come siti idonei, ai sensi degli art. 1 e 3, comma 1 bis, della Legge n. 368/2003.

In altri termini, alcuno dei depositi o locali individuati come idonei allo stoccaggio provvisorio (che, in ipotesi, può avere durata anche di centinaia di anni) di rifiuti di III<sup>^</sup> categoria è un sito individuato dal Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'apposita Commissione e previa intesa con la

Conferenza unificata, *“in relazione alle caratteristiche geologiche del terreno ed in relazione alle condizioni antropiche del territorio”*.

Nella fattispecie risultano, pertanto, palesemente violate le disposizioni di cui alla Legge n. 239/2004 e di cui alla Legge n. 368/2003 in materia di messa in sicurezza e stoccaggio radioattivi di I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> categoria.

**I. 2.** In secondo luogo, va rilevato che non sussiste l'urgenza di provvedere allo smantellamento della centrale in assenza di Deposito nazionale.

Va preliminarmente osservato che, come viene ricordato nelle stesse premesse del parere della Commissione Tecnica, per quanto riguarda l'ex impianto elettronucleare di Trino Vercellese, non è stata decretata l'urgenza di provvedere all'immediato smantellamento dell'impianto ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ivi allocati.

Ed invero, l'urgenza, già decretata negli anni precedenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data dal 31-12-2006, non è stata più rinnovata.

Dal che si evince che il sito non si trova più in situazione di emergenza.

D'altra parte, l'APAT (ora ISPRA), che è l'Autorità preposta al controllo ed alla vigilanza degli impianti nucleari ed è il soggetto preposto a valutare l'idoneità ai fini della sicurezza dei luoghi e

delle strutture ove tali rifiuti sono ricoverati, per quanto consta, non ha recentemente rilevato particolari criticità del sito di Trino Vercellese, né tantomeno ha ritenuto l'inidoneità dei luoghi ove allo stato sono temporaneamente allocati i rifiuti radioattivi.

Ne consegue che, in assenza dell'accertamento e della declaratoria da parte degli organi preposti di una situazione di emergenza che imponga di intervenire sul sito, non sussiste alcuna ragione di ordine logico oltre che giuridico che imponga lo smantellamento accelerato del sito, con conseguente necessità di reperire luoghi idonei per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, segnatamente in assenza dell'individuazione e della realizzazione del Deposito nazionale, che avrebbe dovuto essere operativo a far data dal 1-1-2009.

E' evidente, infatti, che l'inizio delle operazioni di decommissioning impone la necessità di reperire con effettiva urgenza luoghi idonei ove allocare i rifiuti radioattivi.

Non ha senso alcuno accelerare lo smantellamento allorquando, come nella situazione presente, tali luoghi idonei per l'allocazione dei rifiuti non sono ancora stati individuati, né tantomeno realizzati.

Ed infatti, procedere alle operazioni preliminari di smantellamento della centrale nucleare significa rendere assai più urgente ed irrinunciabile la realizzazione di tali depositi.

Significativamente, del resto, il D.M. in data 2-12-2004

del Ministero delle Attività Produttive, dettante “Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN – Società gestione impianti nucleari s.p.a., ai sensi dell’art. 13, comma 4. del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79”, all’art. 1, 2° comma, lett. e), nel ribadire che spetta alla SOGIN s.p.a. *“provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali e altri reattori nucleari, e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti”*, precisa altresì che *“il perseguimento di questo obiettivo e i tempi sono condizionati dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi”*.

Il Decreto Ministeriale citato, quindi, afferma un principio assolutamente logico e condivisibile, ovvero che l’avvio delle procedure di smantellamento delle centrali nucleari da parte di SOGIN s.p.a. non può avvenire ed è condizionato dalla realizzazione del Deposito nazionale provvisorio o definitivo.

In altri termini, secondo quanto previsto dal D.M. citato, in assenza di realizzazione del Deposito nazionale provvisorio o definitivo lo smantellamento degli ex impianti nucleari non può essere avviato.

Le disposizioni ministeriali non possono che condividersi, in quanto, diversamente operando, non si farebbe che aggravare la situazione, determinando una vera e propria emergenza

legata ai rifiuti radioattivi prodotti dalle operazioni di smantellamento dell'impianto nucleare.

E' evidente, infatti, che non ha senso alcuno e non risponde certamente all'interesse pubblico procedere allo smantellamento degli ex impianti nucleari, movimentando rifiuti ad elevata radioattività, senza che esista un Deposito nazionale, anche solo provvisorio, ove tali rifiuti possano essere ricoverati in sicurezza, così come previsto dalla normativa vigente.

Così facendo, infatti, non si fa che creare una situazione di effettiva e concreta emergenza, o comunque aggravare la presente situazione.

**I. 3.** La soluzione progettuale proposta da SOGIN s.p.a. ed approvata in sede di VIA dalla Commissione Tecnica e dal Ministero si pone in contrasto con l'intero impianto normativo vigente, oltre che con i più comuni principi di sicurezza.

Si consideri, infatti, che la soluzione approvata prevede lo smantellamento progressivo dell'impianto, ivi compresa l'isola nucleare, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti provenienti dall'attività di smantellamento e, stante la indisponibilità del Deposito Nucleare alla data dal 1-1-2009, la realizzazione, con volumetrie esistenti, di un nuovo deposito temporaneo, rappresentato gli esistenti edifici (deposito e 2 deposito 2) (vedi pag. 12 e ss. parere Commissione Tecnica).

In tal modo, i rifiuti radioattivi permangono in sito, che diviene così il deposito di sé stesso, sia pure in via provvisoria ovvero in attesa della individuazione e realizzazione del cosiddetto Deposito Nazionale.

Peraltro, l'affermata provvisorietà di tale situazione può protrarsi a tempo indeterminato e, in ipotesi, avere addirittura durata di svariate centinaia di anni, atteso che i rifiuti radioattivi sono anche di III<sup>a</sup> categoria ovvero tra quelli presentanti la maggiore radioattività.

Il progetto approvato si pone, quindi, in palese ed inconciliabile contrasto con la normativa vigente (art. 7 Legge n. 230/1995) che impone chiaramente che il decommissioning o disattivazione degli impianti ex nucleari avvenga *“nel rispetto dei requisiti di sicurezza della popolazione e dell'ambiente”* e giunga *“sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica”*.

Al contrario, invece, surrettiziamente, con l'approvazione del progetto di decommissioning SOGIN viene a crearsi uno smantellamento solo parziale del sito, che fa sì che la vecchia centrale nucleare divenga il deposito di sé stessa a tempo indeterminato, se non definitivo.

E ciò nonostante il sito, ove provvisoriamente verrebbero allocati rifiuti radioattivi anche di III<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> categoria, non possa assolutamente ritenersi, per caratteristiche geologiche ed

antropiche, un sito idoneo ad ospitare per lungo tempo (in ipotesi anche centinaia di anni) o addirittura in perpetuo tali rifiuti radioattivi.

La stessa Commissione Tecnica, del resto, con riguardo all'idoneità del sito ove verrebbero allocati provvisoriamente i rifiuti radioattivi, si è così incisivamente espressa: *“in ogni caso la presenza del vincolo imprescindibile della non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo, come sottolineato da determinazioni di soggetti pubblici locali e centrali, che conferma, rafforzandolo, l'obiettivo finale di rilascio del sito medesimo privo di qualsiasi vincolo radiologico”* (pagg. 47 e 48 parere cit.).

Risulta, pertanto, assolutamente incomprensibile e contraddittorio il fatto che la Commissione Tecnica, in sede di parere, pur avendo rilevato e ribadito *“la non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo”*, abbia, tuttavia, nel contempo, approvato il progetto SOGIN che prevede lo stoccaggio a tempo indeterminato dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare in quello stesso sito giudicato non idoneo per un tempo sostanzialmente indeterminato, che può addirittura divenire definitivo.

E' evidente, quindi, come il parere positivo di compatibilità ambientale risulti gravemente contraddittorio e viziato, nonché in palese contrasto con la normativa nazionale vigente, in quanto tende surrettiziamente a rinviare sine die il trasferimento dei rifiuti radioattivi presso il Deposito Nazionale e, quindi, a rendere definitiva

una situazione provvisoria, già di per sé, contra legem, atteso che i depositi provvisori non sono stati correttamente individuati.

Non solo, il progetto SOGIN che ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale si pone altresì in contrasto con gli indirizzi espressi dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati nel Documento conclusivo approvato in data 12-3-2003, quale richiamato nello stesso parere della Commissione Tecnica.

Nel Documento conclusivo citato, si legge, infatti, che:  
*“(...) appare, in questo quadro, evidente che **le strutture nucleari esistenti e i depositi di rifiuti radioattivi attualmente presenti sul territorio non potranno divenire ‘cimiteri di sé stessi’, essendo naturale che il futuro deposito unico, alla luce di quanto emerso dalle audizioni e dalle indagini svolte dalla Commissione, non sia allocato in nessuna delle aree dove attualmente insistono installazioni contenenti scorie nucleari**”* (pag. 4 parere citato).

Dal che l’evidente inconciliabile contrasto del progetto approvato con gli indirizzi espressi dalla Camera dei Deputati coerentemente con il quadro normativo nazionale vigente.

**I. 4.** La soluzione progettuale proposta da SOGIN s.p.a. ed approvata in sede di VIA risulta altresì non conforme alla normativa vigente sotto un ulteriore importante profilo.

Si consideri, infatti, che il progetto, quale approvato, si configura come assolutamente indeterminato e non definito per quanto

concerne l'aspetto (peraltro di fondamentale importanza) del ripristino ambientale.

Il ripristino ambientale costituisce l'obiettivo finale del processo di decommissioning.

Tale obiettivo non viene, peraltro, affatto attuato e perseguito con la soluzione progettuale approvata.

Ed invero, benché il progetto presentato da SOGIN s.p.a. risulti formalmente denominato "*Impianto nucleare di Trino (VC) – Attività di decommissioning. Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito*", tale progetto, quale concretamente approvato, non raggiunge affatto l'obiettivo dichiarato del rilascio incondizionato del sito privo di ogni vincolo radiologico, così come peraltro previsto dalla normativa vigente (art. 7 Legge n. 230/1995).

Infatti, segnatamente da quanto di evince dal parere espresso dalla Commissione Tecnica più volte citato, risulta essere stato approvato il progetto di SOGIN s.p.a. (c.d. ipotesi 3), così descritto "Istanza – SIA con indisponibilità del Deposito Nazionale (ossia quella che prevede la possibilità di effettuare il decommissioning così come pianificato nell'Istanza e considerato nel SIA, anche senza la disponibilità del Deposito Nazionale al 1 gennaio 2009, usando volumetrie esistenti per lo stoccaggio intermedio temporaneo e rinviandone esclusivamente lo smaltimento definitivo)".

In particolare, il progetto sottoposto a VIA ed

approvato prevede lo smantellamento progressivo dell'impianto, ivi compresa l'isola nucleare, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti provenienti dall'attività di smantellamento e, stante la indisponibilità del Deposito Nucleare alla data dal 1-1-2009, la realizzazione, con volumetrie esistenti, di un deposito temporaneo, rappresentato gli esistenti edifici (deposito e 2 deposito 2) (vedi pag. 12 e ss. parere Commissione Tecnica).

In tal modo, come si è già illustrato, i rifiuti radioattivi permangono in sito, che diviene il deposito di sé stesso, sia pure in via provvisoria ovvero in attesa della individuazione e realizzazione del cosiddetto Deposito Nazionale.

Quanto al sia pure dichiarato ripristino del sito ovvero al rilascio dello stesso privo di vincoli di natura radiologica, va evidenziato come, relativamente al recupero o ripristino ambientale dello stesso, il progetto SOGIN preveda ben n. 3 alternative (*Ipotesi A – rilascio del Sito privo di vincoli radiologici ed eliminazione degli edifici; Ipotesi B – rilascio del sito privo di vincoli radiologici, eliminazione degli edifici e rimozione del rilevato sino a quota golena, con ripristino dell'alveo in coerenza con il sistema arginale attuale; Ipotesi C - rilascio del sito privo di vincoli radiologici con presenza di edifici, che potrebbero essere riutilizzati anche prima del rilascio finale del sito, fatti salvi i vincoli tecnico-gestionale ed autorizzativi dell'esercizio dei depositi*).

Tuttavia, in sede istruttoria, pur giudicando in linea ipotetica ed astratta migliore l'ipotesi A (quella che prevede la eliminazione degli edifici), in quanto ritenuta l'ipotesi presentante le minori criticità, tuttavia, la Commissione Tecnica ha rinviato ogni decisione sull'argomento *“valutato che comunque l'eventuale riutilizzo degli edifici dovrà essere individuato e pianificato da Sogin, in coerenza con gli indirizzi in materia che risulteranno al momento del rilascio del Sito senza vincoli radiologici, nonché in conformità con gli strumenti di pianificazione e programmazione allora vigenti”*.

Conseguentemente, il progetto concretamente approvato, a fronte di uno smantellamento parziale del sito e di un ricovero dei rifiuti radioattivi in sito, non adotta alcuna soluzione operativa e altrettanto concreta in ordine al recupero ambientale del sito, tant'è che non appare assolutamente chiaro né tantomeno definito lo stato finale del sito.

In particolare, non vi sono garanzie né impegni di sorta in ordine al fatto che lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi dell'ex centrale nucleare venga effettuato in via meramente provvisoria nei depositi nuovi 1 e 2 realizzati all'interno di edifici già esistenti e che, una volta trasferiti i rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale (che avrebbe già dovuto essere individuato al 1-1-2009), tali depositi vengano effettivamente smantellati al fine del rilascio del sito senza vincoli radiologici.

La soluzione progettuale approvata, infatti, per un

verso, prevede lo smantellamento progressivo dell'impianto con la conservazione in sito dei rifiuti radioattivi mediante l'utilizzo dei nuovi depositi n. 1 e n. 2 realizzati all'interno di edifici esistenti, in attesa di un trasferimento degli stessi presso il Deposito Nazionale (ad oggi inesistente), e, per altro verso, non disciplina in alcun modo la sorte di tali edifici al fine dell'attuazione dell'ultima fase del decommissioning, fase che dovrebbe concludersi con il rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica.

In altri termini, il progetto SOGIN, che pure ha ottenuto la valutazione positiva di compatibilità ambientale, nulla dispone in ordine al recupero ambientale dell'area esente da vincoli radiologici, così come peraltro previsto dalla normativa vigente.

Dal che il venir meno dell'obiettivo primario e finale del processo di decommissioning, quale disciplinato dalla normativa vigente.

Ne consegue che non poteva essere approvato un progetto di decommissioning parziale, ovvero che non prevedesse il raggiungimento dell'obiettivo finale del recupero dell'area esente da vincoli di natura radiologica.

Infatti, la fase conclusiva del procedimento non può essere indebitamente stralciata e rinviata sine die.

La normativa vigente, infatti, non consente un siffatto modo di procedere, atteso che lo smantellamento finale dell'impianto ed

il rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica costituiscono proprio il nucleo e l'obiettivo del procedimento dei decommissioning.

Evidentemente, pertanto, proprio al fine di tutelare la pubblica incolumità, non può procedersi ad una parziale disattivazione dell'impianto e rinviare sine die il completo recupero dell'area.

Merita, a questo proposito, evidenziare che l'art. 55, 1° e 2° comma, del D.Lvo n. 230/1995, pur prevedendo che le operazioni di disattivazione dell'impianto nucleare possono anche avvenire, ove necessario, *“per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto”*, statuisce altresì che *“La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata nell'ambito di un piano globale di disattivazione da allegare all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase”*.

**I. 5.** Per quanto concerne la valutazione degli impatti sull'ambiente nelle sue varie componenti e sulla salute umana, la Commissione Tecnica si è sostanzialmente limitata ad osservare e ad affermare in modo del tutto apodittico che lo smantellamento progressivo e parziale dell'impianto costituisce, in ogni caso, un'operazione migliorativa rispetto alla situazione precedente.

Tale affermazione denota un palese difetto di istruttoria.

Infatti, se in astratto la stessa può ritenersi condivisibile, in concreto, alla luce delle concrete soluzioni progettuali adottate, la stessa non lo è.

Ed invero, un'affermazione siffatta potrebbe ritenersi accettabile, qualora in tempi rapidi e certi l'impianto venisse completamente smantellato, con conseguente completo ripristino dell'area, resa esente da vincoli di natura radiologica.

Tale, come detto, non è, tuttavia, la situazione presa in esame dal progetto SOGIN, quale approvato.

Infatti, non è assolutamente prevista e disciplinata, né con riguardo alla tempistica, né agli obiettivi ed alle modalità, la cosiddetta fase del recupero ambientale del sito.

Risulta, quindi, evidente che la Commissione, in sede di valutazione degli impatti sull'ambiente, non avrebbe potuto senz'altro ed apoditticamente ritenere migliorativa tout court della situazione precedente le varie fasi intermedie di smantellamento parziale dell'impianto.

Al contrario, infatti, che in tali varie fasi (destinate a protrarsi nel tempo, mancando la previsione del recupero finale del sito), si possono presentare notevoli criticità, assai peggiorative delle attuali condizioni.

Ed invero, si andranno a movimentare una serie di componenti dell'impianto e di scorie radioattive, che sono di per sé potenzialmente idonee a determinare gravi ripercussioni sull'ambiente, tanto più laddove la fase dello stoccaggio provvisorio si protragga a tempo indeterminato.

L'analisi delle conseguenze sull'ambiente di tali impatti, verificabili nelle fasi intermedie delle operazioni di smantellamento, è, tuttavia, stata completamente omessa, trascurata o minimizzata.

Dal che l'evidente lacunosità ed insufficienza dell'attività istruttoria effettuata.

\* \* \*

**Per tutte le sovraesposte ragioni,**

i ricorrenti instano affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:

1) **in via istruttoria**, disporre l'acquisizione degli atti tutti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, per il che riserva, occorrendo, motivi aggiunti di ricorso;

2) **nel merito**, accogliere il presente ricorso con le statuizioni tutte di cui in epigrafe, e con ogni ulteriore effetto di legge.

Si dichiara che il valore del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 bis del D.P.R. n. 115/2002, quale introdotto dall'art. 21 del D.L. 4-7-2006 n. 223, convertito nella Legge n. 248/2006, è di € 500,00.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Salvis juribus.

Si producono:

1) Decreto Ministro Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DSA – DEC – 2008 – 0001733, in data 24-12-2008, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 in data 27-1-2009;

2) Osservazioni LEGAMBIENTE;

4) Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-11686 in data 9-2-2004;

5) Deliberazione della Giunta Regionale n. 49-322 in data 20-6-2005;

6) Parere della Commissione Tecnica n. 72 in data 20-6-2008;

7) Carte identità ricorrenti COGNASSO e DE GASPERI..

Torino, 25 marzo 2009

(avv. prof. Claudio DAL PIAZ)

(avv. Chiara SERVETTI)

(avv. Mario CONTALDI)

**RELATA DI NOTIFICA:** Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il sovraesteso ricorso, in copia conforme all'originale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ed ivi a mani di

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ed ivi a mani di

alla SOGIN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sede, in Roma, Via Torino n. 6, ed ivi a mani di

alla Regione Piemonte, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, nella sede in Torino, P.zza Castello n. 165, ed ivi a mezzo del servizio postale

al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ed ivi a mani di

alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ed ivi a mani di

all'APAT (ora ISPRA), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, nella sede in Roma, Via Curtatone n. 3, ed ivi a mani di

SE/DP